

STATUTO

LA BARCHETTA DI CARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA SALVATORE
INCARDONA 67

Numero REA: RG - 436011

Codice fiscale: 01755060884

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto in data 4 febbraio 2021, Racc. n. 1971	
	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO	
	Art. 1 - Costituzione e Sede	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lette-	
	ra a) della Legge n.381/91, è costituita una Società Coopera-	
	tiva sociale, retta dalle norme del Codice Civile sulla So-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibili, sotto	
	la seguente denominazione:	
	"LA BARCHETTA DI CARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La Cooperativa ha sede in Vittoria (RG), all'indirizzo risul-	
	tante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo assunta in confor-	
	mità alla Legge ed allo Statuto, potranno essere istituite e	
	soppresse, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche in altre località del territorio nazio-	
	nale.	
	Art. 2 - Durata	
	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060.	
	Essa potrà essere prorogata, anche prima della suddetta sca-	
	denza, o sciolta anticipatamente, con apposita deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci ai sensi di Legge.	
	Art. 3 - Scopi sociali	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro ed, esercitando la pro-	
	pria attività secondo i principi della mutualità prevalente	

	di cui all'art.2512 e ss. cod.civ., si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui al-	
	l'art. 1 lettera a) della Legge n.381/91, con l'obiettivo di	
	conseguire le finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assi-	
	stenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria,	
	della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le mi-	
	gliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e	
	materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazio-	
	ni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio so-	
	ciale.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	
	e potrà, altresì, avvalersi delle prestazioni lavorative di	
	soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci,	
	obbligati per Legge o per Statuto, instaurano con la Coopera-	
	tiva, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto	
	mutualistico di lavoro, in qualsiasi forma consentita dalla	
	legislazione vigente in materia.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	

	glio- ramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro- fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im- presa.	
	La Cooperativa potrà aderire ad una delle associazioni rico- nosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperati- vo, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale; potrà inoltre chiedere l'affi- liazione ad altre associazioni nazionali ed internazionali aventi scopo affine o connesso a quello proprio.	
	La Cooperativa può avvalersi di Comitati Tecnici e Scien- tifici nazionali ed internazionali, di Enti pubblici o privati, di esperti nel campo sanitario, allo scopo di rag- giungere i fini stabiliti.	
	Art. 4 - Oggetto	
	La Cooperativa favorisce il diritto al gioco, la cultura del tempo libero e lo sviluppo della creatività nei bambini, at- traverso l'organizzazione di progetti pedagogici e socio cul- turali ed in particolare si prefigge i seguenti scopi:	
	- promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino ed offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo;	
	- proporsi come luogo di informazione, formazione e diffusio- ne di una cultura dell'infanzia aggiornata e caratterizzata dall'attenzione alle esigenze delle famiglie;	
	- promuovere interventi volti a garantire la qualità della	

	vita, la tutela dei diritti, lo sviluppo, la realizzazione	
	individuale, la socializzazione, l'inclusione sociale, le pa-	
	ri opportunità, la solidarietà sociale e familiare, il mutuo	
	aiuto.	
	La Cooperativa può svolgere, inoltre, nel rispetto dell'art.	
	1 lettera a) della L. n.381/91, per l'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate ed al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali, le seguenti attività, in via alternativa o	
	funzionalmente collegate alle attività di cui sopra, quali:	
	- la gestione di scuole paritarie per l'infanzia, primarie,	
	medie inferiori e superiori di ogni ordine e grado, imparten-	
	do nelle stesse l'istruzione professionale in generale ed o-	
	gni tipo di specializzazione;	
	- asilo nido e/o micronido rivolto alla prima infanzia (0-3	
	anni);	
	- spazio gioco per bambini di età compresa tra 18 mesi e 3	
	anni;	
	- centro per bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni e	
	famiglie, a carattere educativo e ludico;	
	- sezione Primavera per bambini di età compresa dai 24 mesi	
	ai 36 mesi;	
	- scuola per l'infanzia, per bambini di età compresa tra 3 e	
	6 anni;	
	- ludoteca, baby parking, organizzazione di feste e complean-	
	ni;	

	- baby sitting diurno e serale (anche a domicilio);	
	- servizio di nursery e/o animazione da erogarsi in occasio-	
	ne di ricevimenti o conviviali ovvero presso località di vil-	
	leggiatura, quali, ad esempio, alberghi, villaggi turistici,	
	centri residenziali, spiagge;	
	- attività culturali, quali laboratori e incontri su diversi	
	temi pedagogico-educativi, convegni, seminari, dibattiti,	
	proiezioni di film e documentari, concerti, viaggi, gite di-	
	dattiche, uscite ludiche (piscina, fattorie, parchi, parchi	
	divertimenti, centri sportivi), corsi di musica, arte, dan-	
	za, teatro e culturali di vario genere, organizzazione di gi-	
	te, viaggi, visite guidate, colonie estive, soggiorni in lo-	
	calità turistiche e termali;	
	- attività ludiche e ricreative, quali laboratori creativi,	
	corsi di pittura, corsi di cucina, corsi di orto-giardino,	
	corsi di attività motorie, centri estivi, attività per il	
	tempo libero, per la socializzazione e l'espressione della	
	creatività, feste a tema;	
	- attività didattico-educative, quali supporto ai compiti,	
	supporto nelle abilità di apprendimento, fornire strumenti	
	per un metodo di studio autonomo, lettura creativa, momenti	
	di socializzazione;	
	- attività di formazione, quali corsi di lingue e corsi di	
	aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, ge-	
	nitori, operatori sociali nel settore educativo e creativo	

	(arte, musica), per svolgere tali attività, la promozione e	
	gestione di corsi di formazione professionale per i propri	
	soci, nonché per i giovani disoccupati e per i soggetti ap-	
	partenenti alle categorie protette, al fine di inserirli nel	
	mondo del lavoro, la programmazione delle attività di labora-	
	tori musicali, psicomotorie, ritmico, mimo, danza, grafico	
	pittoriche, manipolative, murali, lingue straniere, compu-	
	ter, informatica e telematica;	
	- attività editoriale, quali pubblicazione di bollettini, di	
	atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ri-	
	cerche compiute, ideare, realizzare e gestire un sito inter-	
	net per uno scambio d'informazioni, non solo tra soci, ma an-	
	che per offrire un riferimento alle persone che necessitano,	
	a qualsiasi titolo, di un contributo informativo e, inoltre,	
	favorire la circolazione del proprio patrimonio di risorse	
	informative sulle tematiche argomentate, accessibili ad un	
	vasto pubblico anche tramite pubblicazioni, periodici, li-	
	bri, video, altri supporti multimediali e quant'altro doves-	
	se risultare utile allo scopo;	
	- promuovere momenti strutturati di incontro, di confronto e	
	di sostegno per le famiglie, per genitori riguardo ai proble-	
	mi legati alla crescita e all'educazione dei figli, alla re-	
	lazione genitori-figli;	
	- collaborare con i soggetti attivi in campo sociale, sia	
	privati che pubblici, presenti sul territorio, per contribui-	

	re alla promozione di un sistema di rete integrato;	
	- curare la formazione del personale e dei volontari interni	
	alla Cooperativa, impegnandoli in relazione ai piani, proget-	
	ti e programmi di essa;	
	- promuovere e realizzare corsi di orientamento e formazione	
	professionale;	
	- l'organizzazione di feste di carnevale e carri allegorici,	
	vacanze natalizie, pasquali, estive, campi scuole, colonie,	
	sempre in rapporto alle finalità peculiari della Cooperativa;	
	- la gestione di lidi e spiagge attrezzate per animazione e	
	baby-parking;	
	- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo	
	la normativa vigente, per far svolgere il periodo di tiroci-	
	nio nelle strutture della Cooperativa a quanti ne abbiano ti-	
	tolo e necessità per il completamento della loro formazione	
	universitaria e/o professionale;	
	- partecipare quale socio ad altri circoli e/o organizzazio-	
	ni ed associazioni aventi scopi analoghi;	
	- implementare servizi di Consulenza psicopedagogica, psico-	
	terapica, psicomotricità, musicoterapia.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Coope-	
	rativa potrà inoltre:	
	-istituire e/o gestire un servizio informatico giovanile, an-	
	che attraverso la realizzazione di una banca dati che riguar-	
	di: scuola, università, lavoro, sport, tempo libero;	

	- promuovere e realizzare attività di educazione attraverso	
	il contatto ed il rispetto della natura, ispirandosi anche	
	allo scoutismo;	
	- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione be-	
	ni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accor-	
	di con altre organizzazioni, associazioni e/o terzi in gene-	
	re; a tal fine la Cooperativa può acquisire, ristrutturare e	
	gestire fabbricati da adibire alle attività previste dal pre-	
	sente oggetto sociale;	
	- promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi median-	
	te campagne di sensibilizzazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria, come attività comunque non prevalente	
	e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, neces-	
	sarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e co-	
	munque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai me-	
	desimi, con esclusione assoluta della possibilità di svolgi-	
	mento di attività che la Legge riserva a Società in possesso	
	di determinati requisiti, al riguardo autorizzate e/o iscrit-	
	te in appositi Albi od elenchi.	
	La realizzazione dei suddetti scopi potrà avvenire in forma	
	privata o con la stipula di convenzioni o partecipando ad ap-	
	palti, gare, trattative private con enti locali (Comuni, Con-	
	sorzi, Province, Regioni) o con altri Enti pubblici, o So-	

	cietà da questi partecipate comprese le municipalizzate, e	
	privati.	
	Per una migliore gestione dei servizi, la Cooperativa potrà	
	servirsi, oltre che dei propri soci, di personale esterno	
	qualificato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, infruttiferi,	
	salvo diversa decisione dei soci, finalizzati al raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla Legge e dai Regolamenti. Le modalità di svolgi-	
	mento di tale attività sono definite con apposito Regolamen-	
	to approvato dall'Assemblea dei soci. A tal fine, inoltre,	
	la Società, ed anche per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una appo-	
	sita Sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamen-	
	to interno, per la raccolta di detti prestiti, limitata ai	
	soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto	
	sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12	
	legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto	
	in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme	
	di attuazione ed applicative.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	Sono comunque escluse le attività riservate agli intermedia-	
	ri finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs.1 settembre 1993	
	n.ro 385, quelle riservate alla società di intermediazione	

	mobiliare di cui D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e quelle di me-	
	diazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.ro 39.	
	La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992 n.59 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali, potrà con-	
	sociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la	
	propria azione; potrà inoltre partecipare a Reti di imprese,	
	associazioni temporanee di imprese e associazioni temporanee	
	di scopo; assumere interessenze e partecipazioni, nelle for-	
	me consentite dalla Legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale; dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed orga-	
	nismi economici, consortili e fideiussori diretti a consoli-	
	dare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; pro-	
	muovere o partecipare a Consorzi di garanzia fidi.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545-septies cod.civ..	
	La Società, nell'attuazione dello scopo sociale, intende av-	
	valersi di tutte le forme di benefici ed agevolazioni fisca-	
	li, previdenziali, finanziarie o di altra natura, comunita-	
	rie, nazionali, regionali, consortili e comunali, vigenti e	

	da emanare.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche at-	
	traverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in ap-	
	positi Albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti a-	
	venti requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressa-	
	mente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di Legge.	
	Deve ritenersi comunque esclusa qualsiasi attività non compa-	
	tibile con la forma giuridica adottata e con gli scopi socia-	
	li perseguiti.	
	La Cooperativa può, nei limiti di legge e compatibilmente	
	con la natura e gli scopi della Società medesima, svolgere	
	la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	TITOLO II	
	Art. 5 - Soci	
	A) Soci cooperatori	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovran-	
	no essere tutti persone fisiche.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla Legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquida-	

	zione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa, in qualsiasi forma prevista dalla Legge, per il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando alla gestione mutualistica. Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei soci, viene definita la tipologia di rapporti che si intendono attuare;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 4 della Legge n.381/91. Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	c) soci che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	Possono essere, altresì, soci cooperatori le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa, quali a titolo esemplificativo persone giuridiche pubbliche o priva-	

	te nei cui Statuti siano previsti il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali, il tutto nei	
	limiti della normativa vigente in materia.	
	Non potranno essere soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul	
	territorio dell'attività, si pongono in concorrenza o in po-	
	sizione di conflitto con la Cooperativa, salvo diversa deli-	
	berazione dell'Organo Amministrativo, assunta in conformità	
	alle Leggi vigenti in materia.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Società.	
	B) Soci volontari	
	Ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, in un apposita	
	sezione del libro soci sono iscritti i soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività	
	o servizi a favore della Cooperativa gratuitamente, a titolo	
	di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di speci-	
	fici obblighi giuridici, senza fine di lucro, anche indiret-	
	to, ma esclusivamente per fini di solidarietà e per contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima,	
	così come previsto dall'art.2 della Legge n.381/91.	
	Costoro mettono a disposizione della Cooperativa le proprie	
	capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, se-	
	condo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre	

	1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.	
	A favore di detti soci può riconoscersi solo il rimborso del-	
	le spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si applica ai	
	soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre	
	1991, n.381.	
	C) Categorie speciali di soci	
	La Cooperativa potrà istituire inoltre categorie speciali di	
	soci con apposito atto dell'Organo Amministrativo in confor-	
	mità e nei limiti delle prescrizioni di Legge verso tali ca-	
	tegorie riservate, ed in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	
	ri.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci, an-	
	che sprovvisti dei requisiti di ammissione di cui al presen-	
	te Statuto, che intendano valutare in modo graduale il pro-	
	prio inserimento nella Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l'Organo ammi-	

	nistrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono	
	in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, i criteri e le modalità attraver-	
	so i quali si articolano le fasi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa	
	ed il numero delle quote che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, vengono fissati dall'Or-	
	gano amministrativo con la delibera di ammissione, in confor-	
	mità alla Legge ed a quanto previsto da apposito Regolamento.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	

	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia il	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presen-	
	te Statuto, il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risulta-	
	ti raggiunti nell'attività svolta, con conseguente non oppor-	
	tunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di inse-	
	rimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai	
	precedenti commi, è ammesso a godere i diritti che spettano	
	ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.	

	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo alla ca-	
	tegoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura dell'Organo medesimo	
	nel Libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	D) Soci sovventori	
	Nell'ipotesi che l'Assemblea dei soci deliberi la costituzio-	
	ne di Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, può essere prevista la	
	categoria dei soci sovventori persone fisiche e giuridiche,	
	di cui all'art. 4 della Legge n.59/1992, e nei limiti previ-	
	sti dalle Leggi vigenti.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili, come infra precisato, del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 10 (dieci), limite non applicabile ai soci cooperatori.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede	
	di delibera, le quote dei soci sovventori possono essere sot-	
	toscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	

	to dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di sottoscrizione dei soci co-	
	operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando al	
	riguardo i limiti di Legge in materia, di cui all'art. 2514	
	comma 1 lett. b);	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare i	
	limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, ed in o-	
	gni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresen-	
	tati in ciascuna Assemblea generale.	

	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Leg-	
	ge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione delle quote.	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea	
	in sede di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 6 - Ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo Amministrativo, contenente per le persone fisiche	

	i seguenti elementi e dati:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	2) l'attività svolta e motivi della richiesta, in relazione	
	ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai Regolamenti inter-	
	ni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrive-	
	re, nei limiti previsti dalla Legge;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	La domanda degli enti o persone giuridiche, sottoscritta dal	
	legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazio-	
	ni:	
	a) la denominazione o ragione sociale, la sede sociale, l'at-	
	tività svolta;	
	b) l'Organo sociale che ha autorizzato la domanda, con rela-	
	tivo provvedimento, e la disposizione dello Statuto che con-	
	ferisce a detto Organo i poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente intende sottoscrivere,	
	nei limiti previsti dalla Legge;	
	d) la persona fisica delegata a rappresentare l'Ente in tut-	
	ti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi	
	compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale as-	
	sunzione di cariche sociali.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il pe-	
	riodo minimo di permanenza nella Società.	

	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere, inol-	
	tre, una dichiarazione di conoscenza, di accettazione e di	
	attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, laddove esi-	
	stenti, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Orga-	
	ni sociali.	
	L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal presen-	
	te Statuto.	
	Sull'ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo, con	
	delibera, entro tre mesi dalla data di ricezione della doman-	
	da. Trascorso tale termine senza alcuna deliberazione, la do-	
	manda si intende respinta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, illu-	

	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In	
	tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Art. 7 - Adempimenti nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dagli Amministratori, l'importo della quota sotto-	
	scritta e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	Amministratori.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relati-	
	vo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscri-	
	zione nel libro soci. Le somme versate per sovrapprezzo sa-	
	ranno destinate a riserva, per come precisato all'art.13 del	
	presente Statuto.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci dopo che, da parte del nuovo ammesso,	
	siano stati effettuati i versamenti di cui sopra.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra diventerà inefficace.	
	Art. 8 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamen-	
	ti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate da-	

	gli Organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa; il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;	
	e) a contribuire al conseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro soci. La variazione del domicilio deve effettuarsi con lettera raccomandata agli Amministratori.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio - Recesso e decadenza	
	La qualità di socio si perde, se persona fisica, per recesso	

	so, esclusione, morte o decadenza, e per scioglimento e li-	
	quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge o dal presente Statu-	
	to, il recesso è consentito nei casi in cui il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	c) abbia cessato per qualsiasi motivo il proprio rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo	
	di lettera raccomandata.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la Società	
	proseguono ed il recesso, a questi fini, ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura ovvero,	
	in caso contrario, dalla chiusura dell'esercizio successivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legitti-	
	mano il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso e provvedere di conseguenza nell'in-	
	teresse della Società. Ove non sussistano i presupposti per	

	il recesso, gli Amministratori devono darne immediata comuni-	
	cazione al socio che, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, può proporre l'attivazione delle procedure di cui al	
	successivo articolo 31, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità definitiva dei soci a partecipa-	
	re ai lavori della Società ed altresì nel caso di realizza-	
	zione, per i lavoratori svantaggiati, del programma formati-	
	vo determinato al momento della loro ammissione a soci.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della Coopera-	
	tiva, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare l'appli-	
	cazione del presente articolo ai soci che si trovino in con-	
	dizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massi-	
	mo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazio-	
	ne da parte del socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni di Legge, del presente	
	Statuto, dei Regolamenti, ove esistenti, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali;	

	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la Società, previa	
	intimazione al pagamento da parte dell'Organo Amministrati-	
	vo;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal presente Statuto;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o con-	
	traria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quale notevole inadempimento, come delimitato dalle vigen-	
	ti norme di Legge in materia, o nel caso di socio volontario	
	abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperati-	
	va, come meglio specificato nei Regolamenti interni, laddove	
	emanati;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;	
	g) negli altri casi previsti dall'art. 2533 cod. civ..	
	Nei casi indicati alle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in re-	
	gola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese	
	da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempien-	
	te;	
	h) nell'ipotesi di cui all'art. 31 del presente Statuto.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne dei rapporti mutualistici.	

	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre l'attivazione delle procedure di cui al successivo ar-	
	ticolo 31, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Ammi-	
	nistratori.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettua-	
	ta solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione debbono essere comunicate, ai soci destinatari, me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno o altro sistema	
	equipollente. Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Or-	
	gano amministrativo su tali materie, saranno demandate ad un	
	Collegio Arbitrale, così come regolato dall'art. 31 del pre-	
	sente Statuto.	
	Art. 11 - Decesso persona fisica	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534	
	cod.civ., fermo restando quanto previsto dal presente Statu-	
	to per il rimborso della quota sociale.	
	L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente Statuto per assumere la qualità di socio, può suben-	
	trare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal	
	caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'ere-	

	dità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presen-	
	tare la domanda di ammissione, cui conseguirà la valutazione	
	della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo ammini-	
	strativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di	
	ammissione di nuovi soci dal presente Statuto. In caso di di-	
	niego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in	
	cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta,	
	o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo	
	stesso avrà diritto alla liquidazione della quota sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione	
	sociale più eredi o più legatari, si applica l'ultimo comma	
	dell'art.2534 cod.civ..	
	Art. 12 - Rimborso delle quote	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamen-	
	te versato, ed eventualmente rivalutato, a cui aggiungere il	
	sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità	
	dei socio, ove versato e qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3	
	Cod.Civ., e decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute, e la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamen-	
	te al socio.	

	Il pagamento di quanto sopra, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere ef-	
	fettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corre-	
	sponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	
	massimo di tre anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel ter-	
	mine di Legge saranno devolute, con delibera dell'Organo Am-	
	ministrativo, alla riserve così come previste all'art. 13	
	del presente Statuto.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde, ver-	
	so questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso	
	o l'esclusione o la cessione della quota.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la li-	
	quidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi o legatari del socio defunto.	
	Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, ido-	
	nea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitu-	
	tiva, comprovante che essi sono gli aventi diritto alla ri-	
	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione	
	medesima.	
	TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero ze-	
	ro), né superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui com-	
	plessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla Leg-	
	ge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti	
	od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti,	
	nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per Legge o per Statuto;	
	e) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	

	il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accanto-	
	namento costituito a copertura di particolari rischi od in	
	previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve sociali sono indivisibili e non possono pertanto	
	essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote socia-	
	li effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni, e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sot-	
	toscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Ammini-	
	strativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza del-	

	la società.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previ-	
	ste dal codice civile.	
	Art. 14 - Vincoli e cessione delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della Coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggono con la medesima.	
	Le quote sociali non possono essere cedute nemmeno a soci,	
	con effetto verso la Società, se la cessione non è stata au-	
	torizzata dagli Amministratori, il tutto in conformità alle	
	disposizioni di cui all'art. 2530 cod.civ..	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del-	
	l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi pos-	
	seduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	

	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare la	
	procedura di cui al successivo art.31.	
	Il tutto salvo quanto previsto dalla Legge per i soci sovven-	
	tori.	
	Art. 15 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Art. 16 - Bilancio annuale e Ristorni	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi secondo	
	i criteri di Legge.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche,	
	in conformità con il carattere cooperativo della Società,	
	nonché con quant'altro richiesto dalla Legge e dal presente	
	statuto.	
	Gli Amministratori ed i Sindaci, ove nominati, nelle relazio-	
	ni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod.civ. devono indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	

	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli utili annuali risultanti dal bilancio saranno così desti-	
	nati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, indivisibile	
	tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della Società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio,	
	nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazione di sta-	
	tistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'Organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 cod. civ.;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	

	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge	
	n.59/1992 e successive modificazioni;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore	
	al limite stabilito dalla Legge ai fini del riconoscimento	
	dei requisiti mutualistici;	
	f) all'eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti previ-	
	sti dalla normativa vigente in materia, dal presente Statuto	
	e dal relativo Regolamento interno, laddove esistente.	
	L'Assemblea dei soci che approva il bilancio può altresì,	
	conformemente all'art.2545-sexies cod.civ., a titolo di inte-	
	grazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa	
	per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripar-	
	tizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qua-	
	lità degli scambi mutualistici.	
	La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori potrà esse-	
	re effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, consi-	
	derando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti tra la Cooperativa ed i soci stessi, secondo	
	quanto previsto in apposito Regolamento interno da adottare.	
	Ulteriori residui attivi saranno destinati a riserva straor-	
	dinaria indivisibile ed indisponibile.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricosti-	

	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	delle perdite di esercizio.	
	TITOLO IV. ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 - Organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, nei casi in cui la Legge lo preve-	
	da obbligatoriamente, oppure quando l'Assemblea deliberi la	
	sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante	
	avviso spedito, o consegnato a mano, a ciascun socio almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con let-	
	tera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, ov-	
	vero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi dirit-	
	to al domicilio risultante dal Libro dei soci, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sem-	
	pre in Italia), la data della prima e della seconda convoca-	
	zione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita e	
	che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la pri-	
	ma.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipino tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o	
	informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci, se no-	
	minati, non sono presenti in assemblea, essi devono rilascia-	
	re apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della Società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 19 - Competenze Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili di bilancio, come	
	sopra, nei limiti di Legge;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali o alla variazio-	
	ne delle stesse;	
	3) determina, se prevista, la misura degli emolumenti da cor-	
	rispondere agli Amministratori, per la loro attività, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci, ove nominati;	
	4) approva o modifica i Regolamenti previsti dal presente	
	Statuto, su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	

	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statu-	
	to o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	7) delibera sulle modificazioni dello Statuto sociale, sullo	
	scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e	
	poteri dei Liquidatori, e su quanto attribuito alla sua com-	
	petenza dalle vigenti disposizioni in materia;	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, nel caso che la Società sia tenu-	
	ta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo ri-	
	chiedono particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo	
	Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Or-	
	gano di controllo, se nominato, ovvero per la trattazione di	
	argomenti sottoposti alla sua approvazione da tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, facendo-	
	ne domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla da-	
	ta della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	

	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dagli Amministratori ai soci che ne fac-	
	ciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissa-	
	to per l'assemblea che deve discuterli.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod.civ..	
	Art. 20 - Quorum	
	Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di vo-	
	ti spettanti ai soci.	
	In prima convocazione l'Assemblea, qualunque sia l'oggetto	
	da trattare, è validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, qualunque sia l'oggetto	
	da trattare, è validamente costituita qualunque sia il nume-	
	ro dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto.	
	L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, delibera a mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresenta-	
	ti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	i casi per i quali sia disposto diversamente dalla Legge o	
	dal presente Statuto.	

	L'Assemblea avente ad oggetto modifiche statutarie, ed in	
	particolare, tra l'altro, il cambiamento dell'oggetto socia-	
	le, la trasformazione, fusione o scissione della Società, op-	
	pure il trasferimento della sede sociale in altra località	
	del territorio dello Stato, o lo scioglimento della Società	
	o la nomina dei Liquidatori, ed altresì l'approvazione dei	
	Regolamenti interni, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei vo-	
	ti attribuiti a tutti i soci.	
	Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.	
	Ogni socio cooperatore persona fisica e giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia il numero di quote possedute.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare i	
	limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, ed in o-	
	gni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresen-	
	tati in ciascuna Assemblea generale.	
	Il socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sin-	
	daco o dipendente della Società, ma che abbia diritto al vo-	
	to.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	

	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare per delega	
	più di altri dieci soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile, integra-	
	te da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l..	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione o in mancanza, da persona eletta dall'assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa.	
	L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video colle-	
	gati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
	le ed i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	

	In tal caso, è necessario che:	
	- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Se-	
	gretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	ed alla sottoscrizione del verbale;	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio Ufficio di Presidenza, accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e dalla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della So-	
	cietà nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il Presidente ed il Segretario.	
	Le organizzazioni territoriali delle cooperative, cui la Coo-	
	perativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresen-	
	tanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	Art. 22 - Verbalizzazione	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	

	Presidente dell'assemblea e dal Segretario, o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea, e può esse-	
	re un non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Il verbale delle assemblee di modifica dello Statuto deve es-	
	sere redatto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto	
	nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 23 - Composizione	
	L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio	
	di Amministrazione composto da un numero pari a tre, cinque	
	o sette Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministrazione può essere affidata anche a soggetti non	
	soci ed ai soci sovventori, ma in ogni caso la maggioranza	
	dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra	
	i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci al-	
	l'atto della nomina degli Amministratori; può inoltre nomina-	

	re uno o più Vice Presidenti, ai quali sono attribuiti i po-	
	teri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o	
	impedimento.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Se-	
	gretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio	
	o una persona estranea alla Società.	
	Art. 24 - Durata in carica	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggi-	
	bili e restano in carica per il periodo di tempo determinato	
	dall'Assemblea al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre esercizi sociali.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Gli amministratori in qualunque tempo possono essere revoca-	
	ti dall'Assemblea.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'As-	
	semblea, la quale può anche stabilire che vengano loro con-	
	cessi gettoni di presenza.	
	Gli eventuali compensi spettanti agli Amministratori sono de-	
	terminati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai	
	particolari poteri attribuiti.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio delle loro funzioni.	

Art. 25 - Convocazione - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da un suo membro o dall'Organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso, da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di controllo, se nominato.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica ed il Sindaco unico o i Sindaci effettivi, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

	a. - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi rite-	
	nere svolta la riunione in detto luogo;	
	b. - che sia consentito al Presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimen-	
	to della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c. - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d. - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà	
	un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nomi-	
	nato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni	
	degli Amministratori.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Am-	
	ministratore designato dagli intervenuti.	

	Il Consigliere, personalmente interessato nelle questioni	
	che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle delibe-	
	razioni.	
	Art. 26 Poteri	
	All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla Legge o dal	
	presente Statuto.	
	L'Organo Amministrativo, inoltre, può delegare proprie attri-	
	buzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche di-	
	sgiuntamente.	
	Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dal-	
	l'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni	
	di aumento di capitale), 2475 comma 5 e dall'art. 2544, c.1	
	(poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-	
	ci)cod.civ..	
	Spetta, tra l'altro, all'Organo Amministrativo:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci e curarne l'esecuzione del-	

	le deliberazioni adottate;	
	b) redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagna-	
	mento, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge	
	59/92;	
	c) predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea, così come pre-	
	visto all'art. 32 del presente Statuto sociale;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sta-	
	tutari, in conformità con il carattere cooperativo della So-	
	cietà, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale; fra gli altri, e sempre nel perseguimen-	
	to degli scopi sociali, vendere, acquistare, permutare beni	
	e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà	
	al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche	
	legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti	
	di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizza-	
	re, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazio-	
	ne di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui con-	
	cedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accetta-	
	re, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare credi-	
	ti ed effetti cambiari e circolari in genere; deliberare e	
	concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi al-	
	tra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'otte-	

	nimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce,	
	nonchè a favore di altre Cooperative, assumere obblighi in	
	ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con	
	Enti pubblici;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dal presente Statuto;	
	g) assumere e licenziare personale della Società, fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci, come già previsto dal presente Statu-	
	to;	
	l) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Possono essere nominati Direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri, limiti ed eventuale compenso per	
	l'attività svolta.	
	L'Organo amministrativo ha peraltro la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi Auto-	
	rità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e	
	giurisdizione.	
	Art. 27 - Rinuncia, Decadenza, Integrazione	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'Ufficio devono	

	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	ed al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipa-	
	no per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio de-	
	cadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qua-	
	lunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso del-	
	l'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nomi-	
	nati restano in carica sino alla prossima Assemblea.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per	
	qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, quel-	
	li rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	L'Assemblea, in sede di nomina, stabilirà se gli Amministra-	
	tori così nominati scadranno alla stessa data di quelli rima-	
	sti in carica o ad altra data.	
	In tutti i casi in cui vengano a mancare tutti gli Ammini-	
	stratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrati-	
	vo sarà convocata dall'Organo di controllo, se esistente, o	
	da uno degli Amministratori dimissionari, o su iniziativa	
	del socio che vi abbia interesse.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo	

	è stato ricostituito.	
	Art. 28 - Poteri di rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e gli Ammini-	
	stratori delegati, se nominati e nei limiti delle deleghe	
	conferite, hanno la rappresentanza generale della Società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente è autorizzato, tra l'altro, e senza preventiva	
	delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamen-	
	ti da Pubbliche Amministrazioni, da banche e privati, qualun-	
	que sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria	
	quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori al-	
	le liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a	
	qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque	
	grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del	
	Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di	
	questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	C) ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 29 - Composizione, Durata	
	Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un	
	Organo di controllo o un Revisore.	
	La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbliga-	
	toria nei casi previsti dalla Legge.	
	L'Organo di controllo è composto, su decisione dei soci in	

	sede di nomina e salve le prescrizioni di Legge, o da un mem-	
	bro effettivo o da un Collegio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato in seguito alle pre-	
	scrizioni di Legge o dal volere dell'Assemblea nonostante la	
	non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea tra le figure professio-	
	nali previste dalla Legge.	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, o il Revisore devo-	
	no possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri	
	previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale per le So-	
	cietà per azioni.	
	La revisione legale dei conti della Società viene esercita-	
	ta, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni	
	di Legge, da un Revisore legale o da una Società di revisio-	
	ne legale iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'Orga-	
	no di controllo ove consentito dalla Legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'As-	
	semblea medesima.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Il compenso dei Sindaci, nei limiti di Legge, è determinato	
	dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo	
	della durata del loro ufficio.	

	Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione colle-	
	giale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione,	
	nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Art. 30 - Funzioni dell'Organo di controllo	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve controllare l'ammi-	
	nistrazione della Società, vigilare sull'osservanza della	
	Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle ri-	
	sultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare	
	tenuta dei libri sociali.	
	I Sindaci devono anche:	
	a) intervenire alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio	
	di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, quando sia co-	
	stituito;	
	b) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli Ammini-	
	stratori;	
	c) assolvere a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla	
	Legge.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	In sede di Assemblea di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio l'Organo amministrativo ed i Sindaci, se nominati, devo-	

	no specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mu-	
	tualistici.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 - Clausola compromissoria	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i	
	soci, Amministratori, Liquidatori, o l'Organo di controllo,	
	o nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che per Leg-	
	ge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà devoluta	
	al giudizio di un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presi-	
	dente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la So-	
	cietà, ad istanza della parte più diligente; il Presidente	
	del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dal-	
	la richiesta.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono vincolanti per le	
	parti interessate.	
	Il Presidente del Tribunale designerà tra i nominati il Pre-	
	sidente.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la So-	
	cietà e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	
	dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquida-	
	tori e Sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi	
	promosse o insorte nei loro confronti.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	

	troversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero.	
	Il Collegio arbitrale giudicherà entro sessanta giorni dalla	
	nomina, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in	
	materia.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Art. 32 - Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i so-	
	ci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà e-	
	laborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste dall'articolo 2521 del codice civile.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di	
	un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associati-	
	vo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da appo-	

	sito Regolamento interno, adottato dall'Assemblea come sopra.	
	Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi ap-	
	plicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavo-	
	rative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'orga-	
	nizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili profes-	
	sionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge	
	vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordina-	
	to.	
	I criteri e le modalità di nomina dell'Organo Amministrati-	
	vo e dell'Organo di controllo, di attribuzione di deleghe	
	e responsabilità ad eventuali Amministratori che non siano e-	
	spressione dei soci cooperatori od a comitati esecutivi,	
	nonché lo svolgimento dei rapporti tra l'Organo Amministrati-	
	vo e la direzione aziendale potranno essere definiti da ap-	
	posito Regolamento.	
	Con il medesimo Regolamento potranno essere stabilite le	
	norme concernenti la frequenza delle riunioni dell'Organo	
	Amministrativo ed il funzionamento dei comitati esecutivi.	
	Art. 33 - Rapporti societari e prestazioni lavorative	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione, contribuisce e-	
	conomicamente alla formazione del capitale sociale, stabili-	
	sce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale di-	
	sponde collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione	
	e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di	

	sviluppo ed alle decisioni inerenti alle scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azien-	
	da, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai ri-	
	sultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzio-	
	ne. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli sco-	
	pi sociali, mettendo a disposizione della Cooperativa le pro-	
	prie capacità professionali, in rapporto allo stato di atti-	
	vità e di volume di lavoro della stessa e con le modalità	
	previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previden-	
	ziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.	
	Art. 34 - Scioglimento della Società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci, determinando i poteri ed i criteri in base ai quali de-	
	ve svolgersi la Liquidazione.	
	In ogni caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci, eventualmente rivalutato, ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla co-	
	stituzione e all'incremento dei Fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.	
	11 della legge 59/1992.	
	Art. 35 - Mutualità prevalente e rinvio	

	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 Cod. Civ..	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente si applica la previsione di cui all'art.	
	2545-octies Cod. Civ..	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste dall'art.2514 Cod. Civ..	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato, in conformità alle vigenti disposizioni di	
	Legge in materia;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-	
	operatori;	
	d) è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale,	
	in caso di scioglimento della Società, secondo le modalità	
	di cui all'art. 34 del presente Statuto.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	

60 di 61

61 di 61